**RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1782 DEL CONSIGLIO**

**dell'8 ottobre 2021**

**che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ([1]) («raccomandazione del Consiglio»).

(2) Successivamente, il Consiglio ha adottato le raccomandazioni (UE) 2020/1052 ([2]), (UE) 2020/1144 ([3]), (UE) 2020/1186 ([4]), (UE) 2020/1551 ([5]), (UE) 2020/2169 ([6]), (UE) 2021/89 ([7]), (UE) 2021/132 ([8]), (UE) 2021/767 ([9]), (UE) 2021/892 ([10]), (UE) 2021/992 ([11]), (UE) 2021/1085 ([12]), (UE) 2021/1170 ([13]), (UE) 2021/1346 ([14]), (UE) 2021/1459 ([15]) e (UE) 2021/1712 ([16]) che modificano la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.

(3) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ([17]) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.

(4) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.

([1]) GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1.
([2]) GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.
([3]) GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.
([4]) GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.
([5]) GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.
([6]) GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.
([7]) GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.
([8]) GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.
([9]) GU L 165I dell'11.5.2021, pag. 66.
([10]) GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1.
([11]) GU L 221 del 21.6.2021, pag. 12.
([12]) GU L 235 del 2.7.2021, pag. 27.
([13]) GU L 255 del 16.7.2021, pag. 3.
([14]) GU L 306 del 31.8.2021, pag. 4.
([15]) GU L 320 del 10.9.2021, pag. 1.
([16]) GU L 341 del 24.9.2021, pag. 1.
([17]) GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.